

“PRELIEVO SULLE PENSIONI”: SOLLEVATA LA QUESTIONE DINNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Con Ordinanza n. 6 pubblicata il 17 ottobre u.s., la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, ha sollevato la questione di costituzionalità delle disposizioni della Legge di bilancio per il 2019 che hanno determinato nuovamente il blocco della perequazione ed il prelievo straordinario sulle pensioni di importo medio-alto. In particolare sono stati rinviati alla Corte Costituzionale l'articolo 1, commi da 261 a 268 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Trattenute) e l'articolo 1, comma 260 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (perequazione).

Pur non addentrando nel merito della ordinanza, in generale si può affermare che la Corte dei Conti ha rilevato che i provvedimenti legislativi in questione non rispettano i tre fondamentali principi posti dalla Corte Costituzionale in tema di previdenza: ragionevolezza, adeguatezza, affidamento.

In particolare nel provvedimento la Corte fa esplicito riferimento alla durata quinquennale che determinando *“una decurtazione arbitrariamente duratura.....costituisce un prelievo coattivo correlato ad uno specifico indice di capacità contributiva”*; tra l'altro, prosegue la Corte tale prelievo *“grava solo su specifiche categorie di pensionati”* risultando *“ingiustificatamente discriminatorio e non rispettoso dei canoni fondamentali di uguaglianza a parità di reddito e di universalità dell'imposizione”*.

Conclusione cui si giunge anche in considerazione del fatto che il prelievo non è giustificato neppure da una *“condizione di eccezionalità o da una specifica crisi del settore previdenziale”*.

Lo stesso intervento sulla perequazione non risulta sorretto da *“specifiche esigenze di contenimento della spesa pubblica”* non potendo definirsi *“di natura transitoria”*.

In generale viene riconosciuta la natura tributaria delle norme su prelievo e mancata perequazione.

Come a Voi noto l'AARO I EMAC insieme alle altre sigle aderenti Cosmed, si era fatta portavoce di tali istanze dando mandato ai propri legali di proporre alcuni ricorsi pilota, allo stato dell'arte, in itinere.

Nelle intenzioni dell'Associazione, (confermate dalle motivazioni della Corte dei Conti sopra descritte) non si trattava di tutelare i pensionati con trattamenti superiori a 100.000 euro lordi ma di difendere principi e diritti fondamentali di tutti i pensionati presenti e futuri,

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica

Sede Legale: Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma

Codice Fiscale: 80062360633

Contatti

◆ tel: 06 47825272 – 081 5585160 ◆ e-mail: aaroiemac@aaroiemac.it ◆ website: www.aaroiemac.it

ritenendo incivile ed altresì eversivo emanare leggi retroattive. Penalizzare le pensioni dopo che sono state liquidate determina infatti solo incertezza e sfiducia nel sistema previdenziale. Del resto abbiamo sostenuto che i pensionati hanno sempre pagato e vogliono “indietro per quanto hanno pagato” secondo le leggi vigenti nel rispetto dei diritti acquisiti.

Infine il limite dei 100.000 euro rimette al legislatore pro tempore un limite discrezionale abbassabile a piacimento potenzialmente distruttivo del diritto alla pensione maturata.

Vale la pena tuttavia chiarire fin da ora che la “*rimessione del giudice a quo*” (nella fattispecie la Corte dei Conti del Friuli) apre esclusivamente la porta ad un giudizio di costituzionalità.

La remissione alla Corte Costituzionale infatti rappresenta solo un “primo passo” importante: la Corte Costituzionale è stata investita della questione e di questo potranno avere giovamento non solo i ricorrenti di altri ricorsi, ma in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale anche tutti i destinatari della norma.

I prossimi giudici chiamati a decidere sulla medesima questione tenendo conto dell’ordinanza della Sezione giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia-Trieste, potrebbero o rimettere con propria ordinanza alla Corte Costituzionale le questioni di costituzionalità sollevate nel ricorso AARO I EMAC o sospendere il giudizio in attesa della decisione della Consulta sulla questione di illegittimità costituzionale sollevata con l’ordinanza del giudice contabile di Trieste.

La prima decisione per i nostri associati dovrebbe arrivare per dicembre prossimo dinnanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia – Milano.

A.A.R.O.I.-E.M.A.C.

Associazione Anestesiisti Rianimatori Ospedalieri Italiani - Emergenza Area Critica

Sede Legale: Via XX Settembre 98/E – 00187 Roma

Codice Fiscale: 80062360633

Contatti

◆ **tel:** 06 47825272 – 081 5585160 ◆ **e-mail:** aaroiemac@aaroiemac.it ◆ **website:** www.aaroiemac.it